



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Prestazioni di gestione di investimenti collettivi di capitale e di L-QIF

Info IVA 14 concernente il settore Finanza

Osservazione:

Progetto del 30.07.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/5-5.2-5.2.1-5.2.1.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/5-5.2-5.2.1-5.2.1.3>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/5-5.2-5.2.1-5.2.1.4>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/5-5.2-5.2.2-5.2.2.3>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/5-5.2-5.2.4>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/6-6.2-6.2.6-6.2.6.1-6.2.6.1.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/6-6.2-6.2.6-6.2.6.1-6.2.6.1.2>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/6-6.2-6.2.6-6.2.6.2>

Abbreviazioni

L-QIF = Limited Qualified Investor Fund (fondo riservato a investitori qualificati)

Abbreviazioni e acronimi

Modifica della prassi concernente le prestazioni di gestione per gli investimenti collettivi di capitale e modifica della prassi concernente il L-QIF, integrato il 1° marzo 2024 nella legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31).

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 14 concernente il settore Finanza

5.2 Investimenti collettivi di capitale

5.2.1 Principi

5.2.1.1 Condizioni per l'esclusione dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA

(...)

5.2.1.2 Forme d'investimento collettivo di capitale

La disposizione dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) si applica esclusivamente ai seguenti investimenti collettivi di capitale, che sottostanno alla **legislazione sugli investimenti collettivi di capitale** (in particolare LICol e OICol):

a. Investimenti collettivi di capitale svizzeri


Investimenti collettivi di capitale svizzeri in una delle forme seguenti ed enumerati nell'elenco degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch):

Investimenti collettivi di capitale aperti:


- fondo contrattuale di investimento;
- SICAV.

Investimenti collettivi di capitale chiusi:

- SACol.

 Il *Limited Qualified Investor Fund* (L-QIF) è considerato un investimento collettivo di capitale svizzero benché non figuri nella pertinente lista della FINMA. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) tiene un elenco dei L-QIF dichiarati (Elenco L-QIF) pubblicato sulla propria homepage (disponibile in tedesco e in francese).

Gli investimenti collettivi di capitale (con sede nel Principato del Liechtenstein) secondo le leggi liechtensteinesi sugli organismi d'investimento collettivo in valori (*liechtensteinisches Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [UCITSG]*) rispettivamente sulle società di fondi (*liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen [IUG]*) nonché gli investimenti collettivi di capitale con sede nel Principato del Liechtenstein secondo la legge liechtensteinese sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) sono parificati ai suddetti investimenti collettivi di capitale svizzeri e figurano nel registro dei titolari dell'autorizzazione della FMA (<http://register.fma-li.li/>).

 Di seguito, gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e del Principato del Liechtenstein vengono denominati congiuntamente investimenti collettivi di capitale svizzeri.

b. Investimenti collettivi di capitale esteri

Investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti sul territorio svizzero a investitori non qualificati e quindi sono approvati dalla FINMA o dalla FMA che presentano una delle seguenti forme:

Investimenti collettivi di capitale aperti:

- patrimoni che sulla base del contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi sono stati accumulati a scopo di investimenti collettivi di capitale e sono gestiti da una direzione del fondo con sede e gestione principale all'estero;
- società e patrimoni analoghi con sede e gestione principale all'estero il cui scopo consiste nell'investimento collettivo di capitale e presso i quali gli investitori hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d'inventario netto.

Investimenti collettivi di capitale chiusi:

- sono considerati investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e gestione principale all'estero il cui scopo consiste nell'investimento collettivo di capitale e presso i quali gli investitori non hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d'inventario netto.

Non rientrano nelle eccezioni dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) le prestazioni per i seguenti investimenti collettivi di capitale:

a. Investimenti collettivi di capitale svizzeri

- società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell'articolo 110 LICol: l'offerta di quote e la gestione di SICAF sono disciplinate dall'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#) (~~☞~~ [cifra 5.2.6](#));
- società d'investimento del Principato del Liechtenstein e società d'investimento con capitale fisso: l'offerta di quote e la gestione di società d'investimento e di società d'investimento con capitale fisso sono stabilite dall'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA](#) e dalla legge del Principato del Liechtenstein del 22 ottobre 2009 in materia di imposta sul valore aggiunto;
- portafogli collettivi interni: il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione di portafogli collettivi interni (~~☞~~ [cifra 5.2.7](#)) dipende dal genere della rispettiva prestazione.

b. Investimenti collettivi di capitale esteri

- Nella prassi si tratta di tutti gli investimenti collettivi di capitale esteri che non figurano o non devono figurare nella lista degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch) o dalla FMA (<http://register.fma-li.li/>). Il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione e l'offerta di simili investimenti collettivi di capitale dipende dal genere della rispettiva prestazione.

Di regola, l'offerta di investimenti collettivi di capitale che non rientrano nella disposizione derogatoria dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) costituisce una prestazione di servizi imponibile che soggiace al principio del luogo del destinatario. Se per contro sono adempite le condizioni di cui all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#) (mediazione), l'attività è esclusa dall'imposta in virtù della lettera e.

Precisazione della prassi (~~☞~~ [Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

5.2.1.3 Prestatore o mandatario

Fanno parte delle prestazioni escluse dall'imposta (eccezioni d'imposta) solo le **prestazioni eseguite dalle direzioni di fondi, dalle banche depositarie, dai loro mandatari e submandatari**. Una SICAV autogestita o un complementare di una LICol sono parificati a una direzione di un fondo di investimento.

Sono considerate **mandatari** ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale secondo

la LICol o la LIsFi possono delegare compiti. Se, a loro volta, questi compiti sono ulteriormente delegati (anche a più stadi), ogni stadio è considerato per principio mandatario, in qualità di rappresentante diretto o indiretto. È considerato mandatario ai sensi della presente disposizione chi ha ricevuto un mandato per il disbrigo di compiti di gestione assolti di regola dalle direzioni di fondi o dalle banche depositarie ~~e/o l'offerta~~ (☞ [cifra 5.2.1.4](#)) e/o ~~l'offerta~~ (☞ [cifra 5.2.1.5](#)) ai sensi di un'esternalizzazione di compiti. Inoltre il mandato deve basarsi su un'autorizzazione del mandante a incaricare ulteriori persone della gestione o dell'offerta.

La prova dell'attribuzione dell'incarico spetta al mandatario. Si raccomanda di conferire l'incarico in forma scritta ~~(per quanto riguarda l'offerta; ☞ [cifra 5.2.1.5](#))~~. Non è considerato mandatario chi ha ricevuto per esempio semplicemente un mandato di fornire un bene.

Precisazione della prassi (☞ [Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

5.2.1.4 Compiti di gestione

Sono considerate **compiti di gestione** tutte le prestazioni che le direzioni di fondi e le banche depositarie devono adempiere in relazione con l'assolvimento dei loro compiti in conformità dell'articolo 32 LIsFi in combinato disposto con l'articolo 49 capoverso 1 OIsFi e l'articolo 33 capoverso 4 LIsFi o 73 LICol.

I seguenti compiti di gestione sono esclusi dall'imposta conformemente all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA:


- a. l'esercizio dell'attività del fondo da parte della direzione del fondo;
- b. la custodia del patrimonio del fondo da parte della banca depositaria;
- c. la gestione patrimoniale, ossia la gestione di portafogli e dei rischi, da parte del gestore di patrimoni collettivi o del gestore patrimoniale, di una banca, una società di intermediazione mobiliare o un'altra direzione del fondo.

La gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo la LICol è esclusa dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) se sono **adempite cumulativamente le condizioni** di cui alla [cifra 5.2.1.1](#).

La gestione di investimenti collettivi di capitale esteri non rientra nelle prestazioni escluse ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#).

Anche i mandatari ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) realizzano quindi prestazioni escluse dall'imposta con le relative conseguenze sul loro diritto alla deduzione dell'imposta precedente ([art. 29 cpv. 1 LIVA](#)).

Per la valutazione fiscale delle prestazioni di gestione eseguite dai mandatari è irrilevante se il compito di gestione è stato delegato dalla banca depositaria, dalla direzione del fondo o da un (sub)mandatario.

 L'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA si applica a prestazioni di gestione indipendentemente se la tassa per la gestione è regolarmente dedotta dal patrimonio del fondo o da eventuali segmenti patrimoniali oppure se è direttamente fatturata agli investitori. La tassa per la gestione deve basarsi su criteri oggettivi e deve figurare in modo trasparente nei documenti del fondo.

Esempio 1

La direzione del fondo incaricata della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri conferisce mandato scritto dell'asset management alla Banca A. ~~Grazie a~~ gestione

patrimoniale). Sulla base di una clausola di autorizzazione la Banca A, a sua volta, delega per scritto in nome e per conto proprio l'asset management a un gestore di patrimoni collettivi. La Banca A fattura la tassa per la gestione patrimoniale ~~esterno~~ direttamente agli investitori della classe di quote Z (secondo il prospetto del fondo tutti gli investitori della classe di quote Z sono investitori qualificati ai sensi della LICol con un determinato volume minimo di investimenti). Sia la prestazione della Banca A sia quella del gestore ~~patrimoniale esterno~~ di patrimoni collettivi sono escluse dall'imposta.

Esempio 2

La direzione del fondo incaricata della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri conferisce con mandato scritto ad Asset Management SA, gestore di patrimoni collettivi, la gestione patrimoniale. Le prestazioni di gestione di Asset Management SA sono escluse dall'imposta.

Asset Management SA incarica un avvocato per la redazione dei documenti del fondo (prospetto). Le prestazioni di servizi dell'avvocato costituiscono un servizio di consulenza giuridica. In tal caso non è applicabile l'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA.

Sulla base di una clausola di autorizzazione l'Asset Management SA incarica un gestore patrimoniale per una consulenza sugli investimenti. Poiché le prestazioni di consulenza del gestore patrimoniale non costituiscono servizi di gestione di portafogli per patrimoni collettivi, l'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA non è applicabile.

L'investimento collettivo gestito da Asset Management SA ha la struttura di un fondo immobiliare e investe i propri mezzi in beni fondiari. Asset Management SA ha affidato la gestione degli immobili a Immo Servizi SA. Le prestazioni di Immo Servizi SA costituiscono dei servizi di gestione degli immobili. L'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA non è applicabile neanche in questo caso.

In occasione di un trasferimento del fondo immobiliare si è fatto ricorso a prestazioni notarili. Tali prestazioni costituiscono prestazioni di servizi imponibili. L'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA non è applicabile.

Esempi di compiti di gestione esclusi dall'imposta

<u>Genere della prestazione</u>	<u>Genere del compenso</u>
<u>Funzione di banca depositaria (custodia del patrimonio d'investimento collettivo)</u>	<u>Diritti di custodia</u>
<u>Funzione di vigilanza</u>	<u>Commissione di vigilanza</u>
<u>Quotazione in borsa delle partecipazioni</u>	<u>Indennità per l'inoltro della richiesta e relative tasse</u>
<u>Richiesta dell'approvazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LICol, ad esempio da parte del futuro rappresentante</u>	<u>Indennità per l'inoltro della richiesta e relative tasse</u>
<u>Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 123 segg. LICol)</u>	<u>Indennità per la rappresentanza</u>
<u>Incasso di cedole</u>	<u>Commissione d'incasso</u>
<u>Gestione patrimoniale</u>	<u>Tassa per la gestione patrimoniale</u>

- <i>Consulenza in investimenti</i>	- <i>Indennità per la consulenza in investimenti</i>
- <i>Amministrazione di investimenti collettivi di capitale (compresa la redazione di pubblicazioni previste dalla legge)</i>	- <i>Indennità per l'amministrazione</i>
- <i>Gestione degli investimenti collettivi di capitale</i>	- <i>Indennità per la gestione e per il management</i>
- <i>Sviluppo e costituzione dell'investimento collettivo di capitale</i>	- <i>Indennità per lo sviluppo e la costituzione</i>
- <i>Sviluppo di prodotti</i>	- <i>Indennità per lo sviluppo di prodotti</i>
- <i>Richiesta di rimborso dell'imposta per investimenti collettivi di capitale</i>	- <i>Tasse concernenti le richieste di rimborso</i>
- <i>Attività degli esperti incaricati della stima di fondi immobiliari</i>	- <i>Onerari per le stime</i>
- <i>Amministrazione immobiliare per fondi immobiliari di proprietà diretta o indiretta</i> <i>È considerato proprietario diretto ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a LIGol chi è iscritto come proprietario nel registro fondiario. Un fondo immobiliare di proprietario diretto può tuttavia, su richiesta della direzione del fondo iscritta nel registro fondiario, essere iscritto nel registro dei contribuenti IVA al posto della direzione del fondo.</i> <i>È considerato proprietario indiretto chi possiede almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto di una società anonima iscritta come proprietaria di un immobile nel registro fondiario (art. 59 cpv. 1 lett. b LIGol).</i>	- <i>Indennità per l'amministrazione</i>
- <i>Amministrazione di fondi d'investimento immobiliare di proprietà diretta o indiretta</i> <i>Per la definizione di proprietà diretta o indiretta vanno osservate le spiegazioni riportate sotto la voce «Amministrazione immobiliare per fondi immobiliari (...)».</i>	- <i>Indennità per l'amministrazione</i>
- <i>Sforzi profusi nell'ambito della gestione di fondi immobiliari in relazione a nuove edificazioni, rinnovamenti e ristrutturazioni (prestazioni simili a quelle di committente)</i>	- <i>Commissione di costruzione</i>
- <i>Sforzi profusi nell'ambito dell'amministrazione di fondi immobiliari in relazione alle pratiche di compravendita di fondi</i>	- <i>Commissione di compravendita</i>
- <i>Investimenti fiduciari</i>	- <i>Commissione fiduciaria</i>
- <i>Tenuta della contabilità per investimenti collettivi di capitale</i>	- <i>Indennità per la tenuta della contabilità</i>
- <i>Marketing per investimenti collettivi di capitale (comprese le schede informative mensili, factsheet)</i>	- <i>Indennità per il marketing</i>
- Esempi di prestazioni imponibili da compiti di gestione	
- Genere della prestazione	- Genere del compenso

Esame e verifica (revisione) di investimenti collettivi di capitale	Onorario della società di revisione
-	-
Costruzione, manutenzione e pulizia di immobili	Costi di costruzione, manutenzione e pulizia
-	-
Obblighi legali di pubblicazione (rapporto annuale o semestrale, regolamenti e modifiche di regolamenti); pubblicazione di corsi	Costi di stampa, traduzione e inserzione
-	-
Ricerche generali sugli investimenti	Indennità
-	-
Supporto EED	-
• Sviluppo di software	• Onorari
• Acquisto di hardware e software	• Prezzo d'acquisto
• Leasing di hardware e software	• Spese di locazione o di leasing
-	-
Stampa di certificati di quote	Costi di stampa
-	-
Amministrazione del personale	Commissione, out of pocket expenses
-	-
Acquisto o locazione di macchine, mobili ecc.	Costi d'acquisto o locazione
-	-
Materiale di consumo (ad es. CD-ROM e carta)	Costi d'acquisto
-	-
Acquisto e vendita di metalli preziosi	Prezzo di fornitura

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

5.2.2 Gestione di investimenti collettivi di capitale

(...)

5.2.2.3 Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol

Queste prestazioni non sono escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#).

a. Da parte di un mandatario svizzero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario svizzero per investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione.

b. Da parte di un mandatario estero

Il trattamento fiscale delle prestazioni di gestione effettuate da un mandatario estero per investimenti collettivi di capitale esteri sottoposti alla LICol dipende dal genere della relativa prestazione. Di regola dovrebbe trattarsi di una prestazione eseguita dall'estero verso l'estero e, di conseguenza, non soggetta all'imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Se il mandante ha la sede della sua attività economica in

territorio svizzero, nel caso di prestazioni secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#), le prestazioni di servizi eseguite da un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA soggiacciono all'imposta sull'acquisto presso il destinatario della prestazione ([☞ cifra 2.2](#)).

~~Funzione di rappresentanza secondo l'articolo 123 segg. LICol~~

~~Le prestazioni che i rappresentanti ai sensi dell'articolo 123 segg. LICol rendono nella funzione di rappresentanti alle direzioni dei fondi o alle società di fondi all'estero sono tuttavia escluse dall'imposta in virtù dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA](#) anche quando il rappresentante stesso non offre quote di investimenti collettivi di capitale.~~

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

5.2.4 Panoramica schematica del trattamento fiscale di prestazioni in relazione con investimenti collettivi di capitale (senza SICAF)

(SICAF; [☞ cifra 5.2.6](#))

	ICC svizzeri ¹⁾		ICC esteri ²⁾ approvati di cui all'art. 120 LICol	
	sulle liste FINMA	sulle liste FINMA	sulle liste FINMA	non sulle liste FINMA
Esclusione dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f LIVA)				
Gestione compresa la banca depositaria	sì	no	no	no
Rappresentante	--	sì no	no	no
Agente pagatore	sì	sì	no ⁴⁾	no ⁴⁾
Offerta a investitori qualificati ³⁾	sì	sì	no ⁴⁾	no ⁴⁾
Offerta a investitori non qualificati	sì	sì	--	--

Legenda:

- Investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LICol; [il L-QIF non figura sulla lista della FINMA ma nell'Elenco L-QIF della SFI](#)
- Investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b LICol
- Investitori secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 3^{ter} LICol
- Verifica dell'esclusione dall'imposta secondo l'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#)

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

6.2.6 Investimenti collettivi di capitale

([☞ cifra 5.2](#))

6.2.6.1 Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla LICol

([☞ cifra 5.2.2.1](#))

6.2.6.1.1 Compiti di gestione esclusi dall'imposta

(☞ [cifra 5.2.1.4](#))

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
	Tasse, commissioni e spese				
<u>Esercizio dell'attività del fondo da parte della direzione del fondo</u>	<u>Tassa per la gestione</u>	<u>N</u>	<u>:</u>	<u>N</u>	<u>:</u>
<u>Custodia del patrimonio del fondo da parte della banca depositaria</u>	<u>Deposito cauzionale</u>	<u>N</u>	<u>:</u>	<u>N</u>	<u>:</u>
<u>Gestione patrimoniale, ossia la gestione di portafogli e dei rischi, da parte del gestore di patrimoni collettivi o del gestore patrimoniale, di una banca, una società di intermediazione mobiliare o un'altra direzione del fondo</u>	<u>Tassa per la gestione</u>	<u>N</u>	<u>:</u>	<u>N</u>	<u>:</u>
Sviluppo di prodotti		N	-	N	-
Sviluppo e costituzione di investimenti collettivi di capitale		N	-	N	-
Amministrazione di investimenti collettivi di capitale (incl. redazione di pubblicazioni previste dalla legge)		N	-	N	-
Gestione di investimenti collettivi di capitale		N	-	N	-
Amministrazione di fondi d'investimento immobiliari in proprietà diretta o indiretta		N	-	N	-
Attività degli esperti in stime di fondi immobiliari		N	-	N	-
Amministrazione immobiliare per fondi immobiliari in proprietà diretta o indiretta		N	-	N	-
Rimborsi d'imposta per investimenti collettivi di capitale		N	-	N	-
Investimenti fiduciari		N	-	N	-
Tenuta della contabilità per investimenti collettivi di capitale		N	-	N	-
Funzione di banca depositaria (custodia del patrimonio d'investimento collettivo di capitale)		N	-	N	-
Incasso di cedole		N	-	N	-
Funzione di sorveglianza		N	-	N	-
Quotazione in borsa delle quote		N	-	N	-
Richiesta dell'approvazione giusta l'art. 120 cpv. 1 LICol, ad es. da parte del futuro rappresentante		N	-	N	-
Asset management		N	-	N	-

Marketing per investimenti collettivi di capitale	-	N	-	N	-
Sforzi profusi nell'ambito della gestione di fondi immobiliari in relazione a nuove edificazioni, rinnovamenti e ristrutturazioni (prestazioni simili a quelle di committente)	Commissione di costruzione	N	-	N	-
Sforzi profusi nell'ambito dell'amministrazione di fondi immobiliari in relazione alle pratiche di compravendita di fondi	Commissione di compravendita	N	-	N	-

☞ Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

6.2.6.1.2 Prestazioni di principio imponibili

(☞ [cifra 5.2.1.4](#))

Tipo di prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
<u>Sviluppo dei prodotti</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Sviluppo e costituzione di investimenti collettivi di capitale</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Gestione di investimenti collettivi di capitale (compresa la redazione di pubblicazioni previste dalla legge)</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Amministrazione di fondi d'investimento immobiliari di proprietà diretta o indiretta</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Attività degli esperti incaricati della stima di fondi immobiliari</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Amministrazione immobiliare per fondi immobiliari di proprietà diretta o indiretta</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Richiesta di rimborso dell'imposta per investimenti collettivi di capitale</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Investimenti fiduciari</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Tenuta della contabilità per investimenti collettivi di capitale</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Incasso di cedole</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Funzione di vigilanza</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Quotazione in borsa delle partecipazioni</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S
<u>Richiesta dell'approvazione conformemente all'articolo 120 capoverso 1 LICol, ad esempio</u>	-	NS	<u>N</u>	NS	S

<u>da parte del futuro rappresentante</u>					
<u>Marketing per investimenti collettivi di capitale</u>		NS	N	NS	S
<u>Sforzi profusi nell'amministrazione di fondi immobiliari in relazione a nuove edificazioni, rinnovamenti e ristrutturazioni (prestazioni simili a quelle di committente)</u>	<u>Commissione di costruzione</u>	NS	N	NS	S
<u>Sforzi profusi nell'amministrazione di fondi immobiliari in relazione alle pratiche di compravendita di fondi</u>	<u>Commissione di compravendita</u>	NS	N	NS	S
Verifica (revisione) di investimenti collettivi di capitale		S	N	S	S
Costruzione, manutenzione e pulizia di immobili		S	N	S	S
Obblighi legali di pubblicazione (rapporto annuale e semestrale, regolamenti e modifiche di regolamenti); pubblicazione dei corsi	Costi di stampa, traduzione e inserzione	S	N	S	S
Supporto EED e sviluppo software		S	N	S	S
Supporto EED e acquisto hardware e software		S	S*	S	S
Supporto EED e leasing hardware e software		S	S*	S	S
Stampa certificati di quota		S	S*	S	S
Amministrazione del personale		S	N	S	S
Acquisto o locazione di macchine, mobili ecc.		S	S*	S	S
Materiale di consumo (ad es. dischetti o carta)		S	S*	S	S
Acquisto e vendita di metalli preziosi (per ulteriori dettagli in merito alle operazioni con metalli preziosi vedi cifra 6.3)					

☞ Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

6.2.6.2 ~~Amministrazione~~ **Gestione** di investimenti collettivi di capitale esteri e di investimenti collettivi di capitale svizzeri non sottoposti alla LICol

(☞ [cifre 5.2.2.2–5.2.2.4](#))

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E	CH (D) E
Prestazioni di gestione o amministrazione	trattamento fiscale corrispondente al genere della prestazione		

Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 123 segg. LICol)		-	<u>NS</u>	-	<u>NS</u>
---	--	---	-----------	---	-----------

🔗 Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, 🔗 [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Progetto
del
30 luglio 2024